

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

12895/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Art. 2051
c.c. -
Fortuito del
danneggiato

R.G.N. 6929/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Cron. 12895

Rep. C.I.

Ud. 23/03/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6929-2013 proposto da:

PROIETTI LINA PRTLNI46P55G507P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TURCI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2016

687

MARAS SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. MAURIZIO MARCOLINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BALZANI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

CONDOMINIO VIA PORTONACCIO 198 ROMA , in persona dell'Amministratore p.t. sig.ra PALMA FANCHI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIANNASIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5420/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l'Avvocato CLAUDIO TURCI;

udito l'Avvocato MARCO CARDINALI per delega;

udito l'Avvocato LUCA GAMBERO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lina Proietti propone ricorso, affidato a tre motivi espliciti da memoria, avverso la decisione della Corte di appello di Roma (del 30 ottobre 2012), la quale, in totale riforma della decisione del Tribunale, rigettò la domanda proposta nei confronti del Condominio (via di Portonaccio, n. 198) per il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c., subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall'ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.

Si difendono con distinti controricorsi il Condominio, che deposita memoria, e MAR.AS srl (già MAR.AS snc, già Ditta Ascensori Orsi di Mario Orsi, chiamata dal Condominio).

Non si difende Reale Mutua Assicurazioni, pure chiamata in garanzia dal Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito ha ravvisato il caso fortuito consistente nel comportamento negligente della danneggiata, quale comportamento disattento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l'evento ed il danno.

Sulla base della stessa ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, della risposta della stessa attrice all'interrogatorio formale - riferita anche allo stato di illuminazione dei luoghi - nonché delle caratteristiche di apertura a doppia porta dell'ascensore e dell'apprezzabilità del dislivello, ha attribuito causalmente il sinistro solo alla disattenzione della danneggiata.

2. La ricorrente censura la sentenza invocando violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. (primo motivo), tutti i vizi motivazionali, anche sotto il profilo della nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. (secondo e terzo).

3. Sono inammissibili le censure contenute nel secondo e terzo motivo.

E' applicabile *ratione temporis*, l'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato nel 2012.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, <<La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.>> (n. 8053 del 2014).

3.1. In applicazione di tale principio, nella specie, non è ravvisabile né motivazione omessa, né motivazione apparente, né insanabile contraddizione; non assume alcun rilievo la prospettata insufficienza di motivazione, che peraltro si sostanzia nella critica alla valutazione delle prove.

4. Va rigettato il terzo motivo, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità.

<<Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 23584 del 2013).

Infatti, nella specie, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo

- comunque ingeneratosi - se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto, come mette in evidenza il giudice del merito nel valutare così interrotto il nesso causale tra cosa ed evento.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti. Non avendo l'Assicurazione svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.


LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016


Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 GIU 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

